

N. 2431

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAMO, COSTA, FOLLONI, ZANOLETTI,
GUBERT, RONCONI e CIMMINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1997

—————

Riconoscimento delle associazioni dei portatori di *handicap*
rappresentative a livello nazionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 18 della Costituzione stabilisce la libertà di associazione, quale fondamento di una più ampia partecipazione democratica e per la libera esplicazione, da parte di gruppi portatori di interessi, di attività a rilevanza sociale.

L'intuizione del legislatore costituzionale è stata fertile di frutti copiosi per la vita democratica della nostra nazione. In particolare si sono distinte le associazioni operanti nel campo della solidarietà, della promozione sociale dei portatori di *handicap*, del volontariato.

Questo fiorire di iniziative ha, tuttavia, generato un fenomeno di superfetazione di associazioni di varia natura, di scarsa o nessuna esponenzialità, che anziché portare giovamento alla causa delle categorie cui si richiamano generano confusione nella rappresentazione delle istanze. Tale fenomeno, in particolare, non consente la corretta individuazione, da parte delle istituzioni, degli interlocutori con i quali confrontare le ini-

ziative da adottare o sostenere, soprattutto a livello nazionale.

Ciò è tanto più grave nel settore dell'*handicap*, in cui le rappresentanze associative sono chiamate, dalle normative nazionali e dell'Unione europea, ad esercitare un ruolo significativo.

Appare, perciò, necessaria la determinazione di criteri oggettivi che valgano ad individuare le associazioni, operanti nel settore dell'*handicap*, che abbiano una idonea esponenzialità a livello nazionale e che svolgano attività di interesse pubblico, sempre a livello nazionale.

Tali criteri oggettivi devono essere neutrali, nel senso che non devono tendere a perpetuare posizioni di favore già acquisite, in modo da garantire, nel tempo, una sempre piena rappresentatività.

Questi criteri e questo indirizzo informano la presente iniziativa legislativa, che tiene conto anche degli indirizzi dell'Unione europea in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le associazioni dei portatori di *handicap* in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge sono riconosciute di interesse pubblico nazionale.

2. Il riconoscimento di associazione di interesse pubblico nazionale è effettuato dal Ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 2.

1. Requisiti per il riconoscimento di cui all'articolo 1 sono:

- a) possesso della personalità giuridica;
- b) essere associazioni di portatori di *handicap* o di loro rappresentanti legali;
- c) essere presenti nel territorio di almeno la metà delle province;
- d) essere operanti da almeno dieci anni;
- e) avere un numero di iscritti non inferiore a ventimila, di cui almeno due terzi portatori di *handicap* o loro rappresentanti legali;
- f) avere uno statuto improntato ai principi della democrazia, con organi liberamente eletti dagli associati;
- g) composizione degli organi statutari con maggioranza di portatori di *handicap* o loro rappresentanti legali.

Art. 3.

1. Le associazioni di portatori di *handicap* riconosciute di interesse pubblico nazionale rappresentano le rispettive categorie dinanzi agli organi dello Stato.

2. Le associazioni di cui alla presente legge possono essere sentite dal Parlamento in ordine alle iniziative legislative interessanti le categorie rispettivamente rappresentate.